



01.01.2020

### **I. Accordi concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea**

Arabia Saudita *	20.2.1999
Bahreïn	9.11.2004
Brasile	22. 6.1956
Congo Repubblica democratica <sup>1)</sup>	29. 6.1959
Ex Unione sovietica <sup>2)</sup>	18. 1.1968
Kenya *	26.2./30.10.1973
Libano	26.6./11.9.1957
Togo *	3.12.1980

\* Si applica unicamente alle imprese di navigazione aerea.

1) Applicabile anche al Burundi e al Ruanda.

2) L'applicabilità alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) deve essere accertata per ogni singolo caso.

### **II. Accordi concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea sospesi fintanto che le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono in vigore**

Algeria *	17. 3.1972
Argentina	13. 1.1950
Turchia *	29. 6.1990
Uruguay	30.12.1965

\* Si applica unicamente alle imprese di navigazione aerea.

### **III. Accordi concernenti l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea relativi a Paesi con cui è stata conclusa una convenzione per evitare le doppie imposizioni contenente una disposizione sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea**

Jugoslavia <sup>1)</sup>	4.11./19.12.1964
Polonia	13. 6.1961
Venezuela *	7.11.1985

\* Si applica unicamente alle imprese di navigazione aerea.

1) Applicabile anche alla Croazia.